- b) l'ammontare delle erogazioni effettuate in riferimento:
- 1) all'articolo 3, comma 1, lettera a), distinte per tipologia di progetto, tipologia di soggetto finanziatore e provincia;
- 2) all'articolo 3, comma 1, lettera b), distinte per tipologia di soggetto finanziatore e provincia.
- c) le minori entrate per IRAP che ne derivano per il bilancio regionale;
 - d) lo stato di attuazione dei progetti finanziati.

Art. 8 Norma transitoria

1. Sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 si applica, ove compatibile, il regolamento di attuazione della legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana).

Art. 9 Abrogazioni

- 1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 31 luglio 2012, n. 45 (Agevolazioni fiscali per favorire, sostenere e valorizzare la cultura ed il paesaggio in Toscana);
- b) articolo 10 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 10 Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto alla legislazione previgente. Le minori entrate di cui all'articolo 4, comma 3, autorizzate in un importo annuale complessivo massimo di euro 1.000.000,00, risultano già ricomprese negli stanziamenti della Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio 2017 - 2019 e successivi.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 aprile 2017

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 28.03.2017.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 27 luglio 2016, n. 115

Proponenti:

Consiglieri Anselmi, Marras, Nardini, Bezzini, Bugetti, Niccolai, Mazzeo, Vadi, Baldi, De Robertis

Assegnata alle 1^e e 2^e Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 22 marzo 2017

Approvata in data 28 marzo 2017

Divenuta legge regionale 11/2017 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2017, n. 19/R

Regolamento regionale recante disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA e per il raccordo tecnico istruttorio di valutazione delle modifiche di installazioni e di impianti in ambito di VIA, AIA, autorizzazione unica rifiuti ed AUA, in attuazione dell'articolo 65 della l.r. 10/2010.

La Giunta regionale ha approvato Il Presidente della Giunta emana

il seguente regolamento:

SOMMARIO

Capo I Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

Capo II

Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA

- Art. 2 Presentazione dell'istanza e verifica della completezza formale della documentazione.
- Art. 3 Istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA. Conferenza di servizi
 - Art. 4 Partecipazione del pubblico
 - Art. 5 Integrazioni e chiarimenti documentali
- Art. 6 Conclusione del procedimento coordinato: provvedimento unico di VIA ed AIA
- Art. 7 Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento unico

Capo III

Disposizioni per la valutazione delle modifiche di progetti, istallazioni e impianti soggetti alle procedure di VIA e ad altri titoli autorizzativi ambientali Art. 8 Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e AIA per la valutazione della sostanzialità delle modifiche

Art. 9 Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

Art. 10 Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

Art. 11 Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA

Art. 12 Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

Capo IV

Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale

Art. 13 Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA

Art. 14 Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA

Art. 15 Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA

Art. 16 Norme comuni per i procedimenti di valutazione postuma

Capo V Norme finali

Art. 17 Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, comma terzo e comma sesto, della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

aprile 2012, n. 35), in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 come da ultimo modificata dalla l.r. 25 febbraio 2016, n. 17 ("Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)";

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e per la bonifica dei siti inquinati), in materia di rifiuti e bonifiche;

Vista la legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014");

Visto il parere del Comitato direzionale espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale di adozione dello schema di regolamento del 14 febbraio 2017, n. 103;

Visto il parere della competente struttura di cui all'articolo 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Visto il parere favorevole della IV commissione consiliare, espresso nella seduta del 9 marzo 2017;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 27 febbraio 2017;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 3 aprile 2017, n. 333;

Considerato quanto segue:

1. il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65, comma 1 della l.r. 10/2010, disciplina le modalità di attuazione delle procedure di VIA recependo, in particolare, le finalità e i contenuti dell'articolo 73bis della medesima legge, in materia di raccordo tra le

procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA);

- 2. tale disciplina definisce un procedimento coordinato di VIA e di AIA e si rende necessaria al fine di snellire e semplificare le procedure amministrative, evitando la duplicazione degli adempimenti amministrativi richiesti al proponente;
- 3. il procedimento coordinato garantisce un analogo livello di tutela ambientale e di partecipazione del pubblico, rispetto alla effettuazione di autonomi e separati procedimenti di VIA e di AIA;
- 4. è opportuno inoltre prevedere disposizioni volte a garantire il raccordo tecnico e istruttorio delle valutazioni inerenti la sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche, nell'ambito della procedure di VIA, di AIA, di AUA e di autorizzazione unica rifiuti di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006;
- 5. è altresì opportuno definire modalità di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010 ("VIA postuma");
- 6. è infine necessario dare piena attuazione alle finalità semplificazione e concentrazione procedimentale di cui all'articolo 14, comma 4 della 1. 241/1990, prevedendo l'estensione delle modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, al raccordo tra la procedura via ed altri procedimenti amministrativi di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, nell'ambito della conferenza di servizi di VIA regionale, di tutti gli assenso necessari alla realizzazione del progetto in valutazione;

Si approva il presente regolamento:

Capo I Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 65 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" e nel rispetto della legislazione statale di riferimento, disciplina, con finalità di semplificazione amministrativa e di razionalizzazione dei procedimenti, le modalità di attuazione delle procedure del titolo III della medesima legge e dei connessi adempimenti tecnico amministrativi con riferimento:
- a) al coordinamento, in conformità alle disposizioni di coordinamento e semplificazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione di impatto

- ambientale (VIA), in caso di avvio contestuale delle due procedure ai sensi dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010, commi da 2 a 5;
- b) al coordinamento degli adempimenti tecnicoistruttori per la valutazione della sostanzialità o non sostanzialità delle modifiche relative a progetti sottoposti alle procedure di VIA e concernenti:
- 1) installazioni soggette ad AIA ai sensi dell'articolo 29 bis e seguenti del d.lgs. 152/2006;
- 2) impianti di smaltimento e recupero rifiuti soggetti ad autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 208 del decreto medesimo, non ricadenti in AIA;
- 3) impianti soggetti ad AUA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
- c) a forme di snellimento e raccordo procedurale per lo svolgimento dei procedimenti di valutazione di cui all'articolo 43 comma 6 della l.r. 10/2010.
- 2. Le disposizioni di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) non trovano applicazione per i progetti ricadenti nell'allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità, in relazione ai quali il provvedimento di rilascio dell'AIA non può essere adottato fino all'adozione del provvedimento di esclusione dalla VIA. E' fatto salvo quanto disposto al capo IV del presente regolamento.

Capo II Disposizioni per il coordinamento delle procedure di VIA e AIA

Art. 2

Presentazione dell'istanza e verifica della completezza formale della documentazione.

1. Il soggetto proponente che intenda avvalersi del coordinamento procedimentale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) presenta alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AIA, di seguito denominata "struttura procedente" un'unica istanza contenente gli elementi previsti dalle rispettive normative in materia di VIA e di AIA corredata della documentazione progettuale e ambientale di cui all'articolo 23 del d.lgs. 152/2006, e integrata dalle informazioni e dagli elaborati previsti dall'articolo 10, comma 1 bis del medesimo decreto, ivi incluse le attestazioni del pagamento dei rispettivi oneri istruttori.

All'istanza è inoltre allegata la documentazione prevista per il rilascio di eventuali ulteriori atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto.

- 2. Contestualmente alla presentazione dell'istanza e dell'allegata documentazione progettuale ed ambientale, si dà luogo alla pubblicazione dell'avviso, predisposto dal proponente, con le modalità di cui all'articolo 24 del d.lgs. 152/2006. Nell'avviso è data evidenza che il progetto è sottoposto al procedimento coordinato di VIA e di AIA e sono riportati gli elementi previsti dalle normative di riferimento. Un avviso è inoltre contestualmente pubblicato, a cura della struttura operativa per la VIA di cui all'articolo 47 della l.r. 10/2010, di seguito denominata "struttura operativa", sul sito web della Regione Toscana.
- 3. Sul sito web della Regione Toscana sono pubblicati specifici fac-simile di istanza e di avviso al pubblico.
- 4. La struttura regionale procedente, in raccordo con la struttura operativa e con il supporto delle altre strutture regionali interessate nonché delle amministrazioni competenti al rilascio degli atti di assenso richiesti, procede all'esame preliminare e coordinato della documentazione di cui ai commi 1 e 2, verificandone la completezza formale sia ai fini VIA che ai fini autorizzativi. Ove necessario, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza, richiede al proponente, in un'unica soluzione, l'integrazione formale della documentazione assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la consegna della medesima, fatta salva la facoltà del proponente di chiedere una proroga, ai sensi degli articoli 23, comma 4 e 29 ter, comma 4 del d.lgs. 152/2006.
- 5. Il procedimento si intende interrotto fino alla presentazione, entro la scadenza stabilita, dell'integrazione formale della documentazione di cui al comma 4. Decorso inutilmente il termine stabilito o prorogato per la presentazione della documentazione richiesta, l'istanza si intende ritirata ed il procedimento è archiviato.

Art. 3

Istruttoria tecnica del procedimento VIA AIA. Conferenza di servizi

- 1. Conclusa positivamente la fase di verifica di completezza formale ai sensi dell'articolo 2, la struttura procedente e la struttura operativa svolgono le attività di cui ai commi 2 e 3 coordinandosi al fine di garantire l'integrazione dell'istruttoria tecnica del procedimento di VIA e AIA.
 - 2. La struttura procedente:
- a) comunica al proponente e ai soggetti interessati l'avvio del procedimento coordinato di VIA e AIA;
- b) cura gli adempimenti tecnico- istruttori del procedimento relativi all' AIA;
 - c) convoca, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14,

- comma 4 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la conferenza di servizi per il rilascio coordinato dell'AIA e di tutti gli altri atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto.
- 3. La struttura operativa cura gli adempimenti tecnico-istruttori del procedimento relativi alla VIA con il supporto degli enti e delle strutture regionali di cui all'articolo 47 della 1.r. 10/2010 nonché le fasi di cui agli articoli 4 e 5 in raccordo con la struttura procedente.
- 4. La conferenza di cui al comma 1, lettera c) si articola:
- a) in una o più riunioni preliminari di carattere istruttorio, cui possono partecipare tutte le strutture regionali e gli enti interessati, nell'ambito delle quali si procede in particolare:
- 1) alla ricognizione contestuale delle eventuali esigenze di integrazioni e chiarimenti documentali ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale, dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti;
- 2) all'esame contestuale delle problematiche concernenti la realizzazione del progetto ai fini della valutazione della sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIA, e degli altri atti di assenso richiesti;
- 3) alla verifica della sussistenza delle condizioni di compatibilità ambientale del progetto mediante l'analisi integrata degli esiti della istruttoria tecnica interdisciplinare, tenuto conto dei pareri e dei contributi tecnico-istruttori pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;
- b) in una o più riunioni a carattere decisorio nell'ambito delle quali, qualora sussistano le condizioni di compatibilità ambientale, sono rilasciati l'AIA e le eventuali ulteriori determinazioni in materia ambientale nonché tutti gli altri atti di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione del progetto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, comma 4 e 14 ter della l. 241/1990.
- 5. Ai fini della partecipazione alla fase decisoria della conferenza di servizi di cui al comma 4, lettera b), la struttura regionale procedente si coordina, ai sensi della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), con le strutture regionali coinvolte nel rilascio degli atti di assenso per la formazione della posizione unica regionale.
- 6. Qualora con riferimento alla specifica installazione oggetto di valutazione, a causa del livello di definizione degli elaborati progettuali, non sia possibile il rilascio coordinato di tutti gli atti di assenso richiesti, necessari alla realizzazione del progetto, la conferenza dei servizi prevede modalità e tempi per il rilascio degli atti di

assenso residui e per il coordinamento delle rispettive procedure di rilascio da parte dei soggetti competenti.

Art. 4 Partecipazione del pubblico

- 1. Chiunque, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 2 comma 2, può presentare osservazioni o memorie scritte in merito alla documentazione presentata dal proponente ai fini della VIA o a fini AIA alla struttura regionale procedente che la trasmette alla struttura operativa ai fini dello svolgimento della fase di partecipazione del pubblico.
- 2. Le osservazioni pervenute sono portate a conoscenza della conferenza, nell'ambito delle riunioni preliminari di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a), a cura della struttura operativa.
- 3. Nel caso in cui, in esito all'istruttoria coordinata e alle sedute preliminari della conferenza di servizi, la documentazione integrativa e di chiarimento richiesta al proponente risulti sostanziale ai sensi dell'articolo 5, la struttura operativa dispone la pubblicazione di un nuovo avviso secondo le modalità di cui all'articolo 2 comma 2 e dà luogo nuovamente alla partecipazione del pubblico secondo le modalità di cui al comma 1.
- 4. La documentazione presentata dal proponente, unitamente alle eventuali osservazioni e controdeduzioni pervenute, è pubblicata sul sito web della Regione Toscana, fatte salve le ragioni di riservatezza, di tutela del segreto industriale e commerciale e di riservatezza dei dati di rilievo naturalistico.

Art. 5 Integrazioni e chiarimenti documentali

- 1. Entro novanta giorni dall'avvio del procedimento, in esito all'istruttoria coordinata e sulla base delle esigenze rappresentate nelle sedute preliminari della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4 lettera a), la struttura operativa può richiedere al proponente integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione presentata, relative agli aspetti di pertinenza della VIA, dell'AIA o degli altri atti di assenso richiesti.
- 2. La richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui al comma 1 reca espressa indicazione della eventuale sostanzialità delle medesime e della conseguente necessità della pubblicazione di nuovo avviso, secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 3.
- 3. Il soggetto proponente deposita le integrazioni presso la struttura operativa entro quarantacinque giorni dalla richiesta, eventualmente prorogabili, su istanza del proponente, di ulteriori quarantacinque giorni.

4. E' fatta salva, per il soggetto proponente, la facoltà prevista dall'articolo 24, comma 9 del d.lgs. 152/2006, in merito alla presentazione di integrazioni volontarie.

Art. 6

Conclusione del procedimento coordinato: provvedimento unico di VIA ed AIA

- 1. Entro il termine del procedimento di cui agli articoli 24 e 26 del d.lgs. 152/2006, la Giunta regionale, sulla base degli esiti della conferenza di servizi:
- a) esprime, nell'esercizio della propria discrezionalità politico-amministrativa, la pronuncia di compatibilità ambientale:
- b) adotta contestualmente, ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 7 della 1. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizio in ordine al rilascio coordinato dell'AIA e degli altri atti di assenso richiesti, ove sussistano le condizioni di compatibilità ambientale.

Art. 7 Adempimenti successivi al rilascio del provvedimento unico

- 1. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, al riesame, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo dell'AIA rilasciata nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, nonché all'applicazione delle relative sanzioni, sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di AIA, con le modalità previste agli articoli 29 octies, 29 nonies, 29 decies, 29 quattuordecies del d.lgs. 152/2006.
- 2. Le funzioni amministrative relative al rinnovo, alla modifica, all'aggiornamento ed al controllo degli altri titoli autorizzativi rilasciati nell'ambito del procedimento coordinato di cui al presente capo, sono espletate dalle competenti strutture regionali o, se diversi dalla Regione, dalle amministrazioni competenti al rilascio dei titoli stessi, secondo quanto previsto dalle normative di settore.

Capo III

Disposizioni per la valutazione delle modifiche di progetti, istallazioni e impianti soggetti alle procedure di VIA e ad altri titoli autorizzativi ambientali

Art. 8

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e AIA per la valutazione della sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione e relativo a una installazione compresa negli allegati III o IV e nell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, presenta alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AIA, per il tramite dello sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), di seguito "SUAP", un'istanza unica recante gli elementi della comunicazione ai sensi dell'articolo 29 nonies del medesimo decreto e dell'istanza di cui all'articolo 58 della 1.r. 10/2010 per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini VIA.

- 2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione necessaria a dimostrare le evidenze tecniche a supporto della non sostanzialità delle modifiche proposte, sia a fini VIA che a fini AIA e a descrivere l'incidenza della modifica sulle condizioni dell'AIA vigente.
- 3. La struttura regionale competente in materia di AIA richiede alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della l.r 10/2010.
- 4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale competente in materia di AIA gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale competente in materia di AIA di richiedere al proponente, in un'unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.
- 5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale competente in materia di AIA il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 10/2010, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 3, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
- 6. Entro il termine e secondo le modalità previste all'articolo 29 nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006, la struttura regionale competente in materia di AIA, visto il parere vincolante della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore concernente la specifica tipologia progettuale,

comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.

- 7. La struttura regionale competente in materia di AIA:
- a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'AIA, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento degli oneri come determinato ai sensi degli articoli 72 quinquies e 72 septies della l.r. 10/2010;
- b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 2 del d.lgs. 152/2006, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.
- 8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'articolo 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della comunicazione di modifica non sostanziale di cui all'articolo 29 nonies, comma 1 del d.lgs. 152/2006 alla struttura regionale competente in materia di AIA; in tal caso alla comunicazione di cui all'articolo 29 nonies, comma 1 sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 9

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di autorizzazione di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006 per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di un progetto relativo ad un impianto di cui all'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, compreso negli allegati III o IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, presenta alla struttura regionale autorizzante per il tramite del SUAP un'unica istanza contenente gli elementi previsti dal regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 marzo 2017, n. 13/R (Regolamento recante disposizioni per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell'articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA", di autorizzazione integrata ambientale "AIA" e di autorizzazione unica ambientale "AUA"); dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); dell'articolo 16 della legge regionale

- 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)") e dall'articolo 58 della l.r. 10/2010 per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini VIA.
- 2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare le evidenze tecniche a supporto della non sostanzialità delle modifiche, sia ai fini autorizzativi che ai fini VIA e a descrivere l'incidenza della modifica sulle condizioni dell'autorizzazione unica vigente.
- 3. La struttura regionale autorizzante richiede alla struttura competente in materia di VIA, una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della 1.r. 10/2010.
- 4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale autorizzante di richiedere al proponente, in un unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.
- 5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 l.r. 10/2010, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 3, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa.
- 6. Entro il termine e secondo le modalità previste dalla normativa in materia di rifiuti, la struttura regionale autorizzante, visto il parere della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore concernente la specifica tipologia progettuale, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.
 - 7. La struttura regionale autorizzante:
- a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'autorizzazione unica, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento degli eventuali oneri;
 - b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano

- sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 208 del d.lgs. 152/2006, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.
- 8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'articolo 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini autorizzativi; in tal caso alla istanza presentata ai fini autorizzativi sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 10

Raccordo tecnico istruttorio delle procedure di VIA e di AUA per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

- 1. Il proponente che ravvisi la necessità di apportare modifiche non sostanziali alle caratteristiche o al funzionamento di una attività o progetto di un impianto già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione, soggetto ad AUA e compreso tra quelli elencati negli allegati III o IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006, per il tramite del SUAP presenta alla struttura regionale competente in materia di AUA una unica istanza contenente gli elementi della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 59/2013 e dell'istanza di cui all'articolo 58 della l.r. 10/2010, per la valutazione della sostanzialità delle modifiche ai fini della VIA.
- 2. L'istanza di cui al comma 1 è corredata della documentazione necessaria a valutare la sostanzialità o meno ai fini della VIA e ai fini dell'AUA, in base alle condizioni definite dalle normative settoriali relative ai titoli abilitativi compresi nell'AUA stessa.
- 3. La struttura regionale competente in materia di AUA richiede alla struttura competente in materia di VIA una verifica di completezza della documentazione di cui al comma 1 ed un parere vincolante in ordine alle valutazioni di sostanzialità delle modifiche proposte, ai sensi dell'articolo 58 della l.r. 10/2010.
- 4. La struttura competente in materia di VIA comunica alla struttura regionale autorizzante gli esiti della verifica di completezza della documentazione presentata, in modo da consentire alla struttura regionale competente in materia di AUA di richiedere al proponente, in una unica soluzione, le eventuali integrazioni relative alla documentazione trasmessa e di fissarne i termini di presentazione, comunque non superiori a 30 giorni. Il termine conclusivo in ordine alle valutazioni di cui al comma 1 si intende sospeso fino all'acquisizione della documentazione integrativa.
- 5. La struttura competente in materia di VIA trasmette alla struttura regionale autorizzante il parere vincolante, ai sensi dell'articolo 58 l.r. 10/2010, entro il termine di 20

giorni dalla richiesta di cui al comma 2, ovvero entro 20 giorni dal ricevimento della eventuale documentazione integrativa.

- 6. Entro il termine indicato all'articolo 6, comma 3 del d.p.r. 59/2013 la struttura regionale competente per l'adozione dell'AUA, visto il parere vincolante della struttura competente in materia di VIA, si esprime in merito alle modifiche proposte, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo d.p.r. 59/2013 e della normativa di settore concernente la specifica tipologia di attività o progetto, comunicando gli esiti dell'istruttoria al proponente, per il tramite del SUAP.
 - 7. La struttura competente in materia di AUA:
- a) nel caso in cui le modifiche siano valutate come non sostanziali, sia per la VIA che per l'AUA, aggiorna, ove necessario, l'autorizzazione e le relative condizioni, previa verifica del versamento come determinato ai sensi dell'articolo 72 nonies della 1.r 10/2010, laddove previsto;
- b) nel caso in cui ritenga che le modifiche siano sostanziali, invita il proponente a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del d.p.r. 59/2013, fatti salvi gli obblighi in materia di VIA.
- 8. Il proponente, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di presentare alla struttura competente in materia di VIA una istanza di cui all'art. 58 della l.r. 10/2010, separatamente e prima della presentazione della istanza di modifica non sostanziale ai fini AUA; in tal caso alla istanza presentata ai fini AUA sono allegate, a pena di irricevibilità, le risultanze delle valutazioni effettuate dalla struttura competente in materia di VIA.

Art. 11

Criteri per la valutazione delle modifiche ai fini delle procedure di VIA

- 1. Si considerano in ogni caso non sostanziali ai fini delle procedure di VIA, le modifiche relative ai progetti concernenti:
- a) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle migliori tecnologie disponibili (BAT) ed alle disposizioni normative di settore;
- b) interventi di adeguamento della installazione o dell'impianto alle prescrizioni degli organi di controllo, in materia di ambiente, tutela della salute e della sicurezza della popolazione e dei lavoratori.

Art. 12

Ulteriori disposizioni procedurali per la valutazione di sostanzialità delle modifiche

1. Nei casi di cui agli articoli 8, comma 1, 9, comma 1 e 10, comma 1, sul sito web della struttura regionale autorizzante e della struttura competente in materia di

VIA sono pubblicati i modelli di istanza e comunicazione, a fini VIA ed a fini autorizzativi.

2. Le disposizioni di raccordo di cui al presente capo si applicano anche quando l'autorità competente per la VIA è diversa dalla Regione. In tal caso la struttura regionale competente al rilascio del titolo autorizzativo acquisisce il parere vincolante dell'autorità di VIA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 bis della l. 241/1990.

Capo IV

Disposizioni per lo snellimento e il raccordo procedurale dei procedimenti di VIA postuma e di AIA di competenza regionale

Art. 13

Installazioni soggette a procedura di VIA e di AIA

- 1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'articolo 29 bis e seguenti del d.lgs 152/2006 ed a VIA postuma di competenza regionale ai sensi all'articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale competente in materia di AIA, di seguito indicata "struttura regionale procedente", un'istanza di avvio del procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA secondo le modalità di cui all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e del capo II del presente regolamento.
- 2. Il procedimento coordinato si svolge e si conclude con le modalità procedurali stabilite dalle norme di cui al comma 1.

Art. 14

Installazioni soggette a procedura di verifica di assoggettabilità e di AIA

- 1. Nei casi attività ed impianti in esercizio soggetti ad AIA ai sensi dell'articolo 29 e seguenti del d.lgs. 152/2006 ed a verifica di assoggettabilità a VIA postuma di competenza regionale, di cui all'articolo 43, comma 6 della l.r. 10/2010, il proponente presenta alla struttura regionale procedente, un'istanza di avvio del procedimento coordinato di verifica di assoggettabilità e di riesame dell'AIA, tenuto conto delle modalità procedurali di cui all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 e del capo II del presente regolamento, ove applicabili.
- 2. Il procedimento coordinato assicura l'unicità delle fasi di verifica della completezza formale della documentazione allegata alla istanza, di partecipazione del pubblico, di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli altri soggetti interessati, di eventuale richiesta di integrazioni e chiarimenti, di valutazione degli impatti e di individuazione delle eventuali misure di mitigazione, compensazione e di monitoraggio.

- 3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del d.lgs. 152/2006, il provvedimento conclusivo del procedimento coordinato di cui al presente articolo, adottato dal responsabile dalla struttura regionale procedente, dispone in merito alla esclusione o meno dalla VIA del progetto in esame e, in caso di esclusione, dispone in merito al riesame dell'AIA.
- 4. Nel caso in cui l'istruttoria coordinata di cui al comma 2 evidenzi la sussistenza di possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente, è disposto l'assoggettamento a VIA del progetto ed il procedimento di riesame si interrompe, ferma restando la facoltà del proponente di attivare successivamente, il procedimento coordinato di VIA e di riesame dell'AIA, secondo le modalità di cui all'articolo 73 bis della 1.r. 10/2010 e dell'articolo 13. In tal caso, il proponente ha facoltà di utilizzare le informazioni, i dati e le valutazioni già acquisite, nell'ambito dell'istruttoria coordinata di cui al presente articolo, facendone espresso richiamo nella documentazione da allegare all'istanza di procedimento coordinato di VIA e AIA.

Art. 15 Attività soggette alle procedure di VIA e non soggette ad AIA

- 1. Nei casi di attività ed impianti in esercizio soggetti alle procedure di VIA, ma non soggetti ad AIA, le relative valutazioni sono svolte sul complesso delle opere e degli impianti di cui si compone l'attività in esame.
- 2. Per le opere e gli impianti, o parte di essi, oggetto di eventuale modifica, le procedure sono finalizzate ad individuare, descrivere e valutare i relativi impatti sull'ambiente e si concludono con un giudizio in ordine alla compatibilità ambientale o meno delle modifiche medesime e con l'individuazione di eventuali misure di mitigazione, compensazione o monitoraggio.
- 3. Per le opere e gli impianti esistenti, o parti di essi, non oggetto di modifica, le procedure di cui al comma 1 prendono in esame gli impatti determinati dall'attività in valutazione, come risultanti anche dai dati di monitoraggio raccolti nel tempo al fine di individuare specifiche misure, eventualmente necessarie, di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché di compensazione e monitoraggio, tenuto conto anche della sostenibilità economicofinanziaria delle medesime misure in relazione all'attività esistente.
- 4. Le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 prendono in esame gli impatti cumulativi delle eventuali modifiche rispetto alle opere ed agli impianti esistenti, in modo tale da considerare l'effetto globale dell'attività in esame comprensivo delle modifiche e delle parti di opere ed impianti preesistenti e non incise dalle modifiche.

Art. 16 Norme comuni per i procedimenti di valutazione postuma

- 1. Le valutazioni svolte ai sensi delle disposizioni del presente capo tengono conto:
- a) che una parte o la totalità delle attività sono esistenti ed insediate da tempo sul territorio;
- b) della conformità dell'attività esistente a norme e standard in materia ambientale, come risultante dai dati di monitoraggio raccolti negli anni.
- 2. Con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell'articolo 65, comma 3 della l.r. 10/2010, sono definite specifiche modalità organizzative nonché indirizzi operativi per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo.

Capo V Norme finali

Art. 17

Disposizioni attuative per il coordinamento dei procedimenti di rilascio di titoli autorizzativi, concessori o di altri atti di assenso, nell'ambito della conferenza di VIA regionale

- 1. Le modalità di coordinamento disciplinate dal capo II, in quanto compatibili, si applicano al raccordo tra la procedura di VIA e le procedure autorizzative in materia di ambiente ed energia di competenza regionale, ai fini del rilascio coordinato, ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della 1. 241/1990, di tutti gli atti di assenso necessari alla realizzazione del progetto sottoposto a valutazione, nell'ambito della conferenza di VIA regionale.
- 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate:
- a) le ulteriori procedure autorizzative, concessorie o per l'approvazione dei progetti di competenza regionale, diverse da quelle di cui al comma 1, a cui si si applicano, in quanto compatibili, le modalità di coordinamento di cui al capo II;
- b) le disposizioni del capo II applicabili al raccordo tra la procedura di Via e le procedure di cui al comma 1 e alla lettera a) e le relative modalità operative di coordinamento.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 11 aprile 2017